

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, GENOVESE e ANDÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1988

Integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655,
concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la
Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, sembrò dare integrale attuazione, per quanto attiene alle sezioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti, all'ampia autonomia statutaria della Regione siciliana.

Ma, dopo 37 anni di funzionamento della sezione giurisdizionale della Corte in Palermo, si deve con rammarico constatare come detto organo non abbia potuto totalmente soddisfare le esigenze di giustizia della popolazione della Sicilia, non essendo stato previsto, all'atto dell'istituzione, tra le materie riservate alla sua competenza, anche il così detto «contenzioso pensionistico» civile, militare e di guerra, che è pertanto rimasto accentrato a Roma.

La recente legge 8 ottobre 1984, n. 658, ha

invece attribuito la menzionata competenza, con una visione più moderna e sostanzialmente rispettosa dell'autonomia regionale, alla sezione giurisdizionale per la regione Sardegna.

Appare a tal punto logico e consequenziale innovare il vecchio decreto legislativo – senza attendere il lungo e certamente laborioso *iter* parlamentare di un complesso disegno di legge, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, di riforma di tutte le funzioni e di generalizzata regionalizzazione della Corte dei conti (sono decenni che si inseguono, decedendo fatalmente per più legislature, disegni e proposte di legge in merito) – con l'ampliamento delle funzioni, come indicato all'articolo 1 del presente disegno di legge, che ricalca

testualmente, senza alcuna modificazione, con gli aggiunti numeri 5 e 6, le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere c) e d), della legge n. 658 del 1984.

L'articolo 2 prevede l'istituzione e le modalità di funzionamento di una sezione del collegio medico legale del Ministero della difesa, affinché possa rendere celermente *in loco* i pareri e le consulenze necessari per la decisione dei ricorsi; il testo dell'articolo riproduce quello di un disegno di legge in corso di perfezionamento per quanto attiene alla Sardegna, provvedimento in ordine al quale le sezioni riunite centrali della Corte dei conti hanno già espresso parere favorevole nell'adunanza del 28 novembre 1984.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce, in relazione al prevedibile notevole aumento delle udienze e dei vari incumbenti presidenziali, l'applicazione alla sezione di un presidente aggiunto, che possa validamente coadiuvare il presidente titolare, come è previsto per le sezioni speciali per le pensioni di guerra in Roma (dovrebbero afferire a Palermo, in un breve arco di tempo, non meno di 20.000 ricorsi in materia di pensioni, in particolare di guerra!).

Il comma 2 eleva il titolare della procura generale alla qualifica di presidente di sezione, tenuto conto della complessità e molteplicità delle funzioni da esso esercitate, con competenza esclusiva su tutto il territorio dell'Isola; al riguardo, non va trascurata la circostanza che, a fronte di ben quattro procuratori generali di corte d'appello, sta un solo magistrato della Corte dei conti, per giunta attualmente con qualifica funzionale inferiore. Quanto precede, unitamente al rilievo della speciale posizione costituzionale della Regione autonoma siciliana, richiede la garanzia di un particolare *status* per il titolare dell'ufficio del pubblico ministero di Palermo, il quale deve poter svolgere le proprie funzioni in modo assolutamente privo di condizionamenti, senza preoccupazioni di carriera e senza la minima

opportunità di indulgere a prudenti utili riguardi nei confronti di chicchessia, all'interno ed all'esterno dell'organo presso il quale è insediato.

I commi successivi provvedono per quel che concerne l'aumento dei posti negli organici di magistratura, aumento necessario per poter formare i vari collegi che dovranno in pochi anni smaltire il forte arretrato giacente presso le sezioni centrali.

L'articolo 4 riguarda gli organici minimi dei personali amministrativi; i commi 4 e 5 ricalcano il testo dei commi terzo e quarto dell'articolo 13 della legge n. 658 del 1984 relativa alla Sardegna.

L'articolo 5 stabilisce il termine di quattro mesi per l'attivazione della sezione in materia di contenzioso pensionistico, dovendosi selezionare ed inviare da Roma i fascicoli processuali.

Il comma 2 riproduce l'articolo 11 della legge n. 658 del 1984, con omissione dell'ultima parte, relativa ai giudizi di conto, materia esulante dalle previsioni del disegno di legge.

L'articolo 6 si riferisce all'onere del disegno di legge. Il testo potrà peraltro essere migliorato sotto il profilo tecnico; il maggior onere è, comunque, di modesta entità, presumibilmente coperto dai previsti stanziamenti di bilancio. L'evidente utilità del provvedimento supera agevolmente, ad ogni modo, qualsiasi considerazione di natura strettamente finanziaria: basti pensare che, mentre a Roma per esaminare un provvedimento in materia di pensioni di guerra il tempo medio è all'incirca di dieci anni e per azzerare l'arretrato si ipotizza l'anno 2010 (!), a Cagliari, unica sede della Corte oggi regionalmente decentrata anche per la materia delle pensioni statali, la durata media è di un solo anno e l'arretrato verrà definito, secondo stime prudenziali, al massimo entro un quinquennio.

L'articolo 7, identico all'articolo 15 della ripetutamente menzionata legge n. 658 del 1984, attiene alla data di entrata in vigore della nuova legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sono aggiunti i seguenti numeri:

«5) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari o di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della Regione;

6) altri giudizi interessanti la Regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti».

Art. 2.

1. Ai fini dei giudizi di cui al numero 5 dell'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è istituita, con sede presso l'ospedale militare di Palermo, una sezione del collegio medico legale del Ministero della difesa, con il compito di fornire, su richiesta della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana o dell'ufficio del pubblico ministero presso di essa, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette o per delega, previste dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La suddetta sezione si avvale delle strutture e degli apprestamenti tecnico-specialistici e di laboratorio della sanità militare operante nell'Isola e, ove necessario, delle altre strutture pubbliche sanitarie aventi sede nella Regione siciliana.

3. La sezione del collegio medico legale è così composta:

a) un maggior generale medico dell'Esercito, ovvero un contrammiraglio medico, ovvero un pari grado medico del Corpo sanitario aeronautico, con funzioni di presidente;

b) un ufficiale superiore medico dell'Esercito, della Marina o del Corpo sanitario aeronautico, con funzioni di segretario;

c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, un ufficiale superiore medico della Marina, un ufficiale superiore del Corpo sanitario aeronautico, un funzionario medico di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi;

d) due ufficiali inferiori medici dell'Esercito, un ufficiale inferiore medico della Marina, un ufficiale inferiore del Corpo sanitario aeronautico, un funzionario medico di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri aggiunti.

4. Alla sezione sono addetti un congruo numero di sottufficiali, graduati e militari della sanità militare o di altre Armi e Corpi delle Forze armate, per l'espletamento dei compiti di segreteria, archivio e dattilografia.

5. Il presidente della sezione del collegio medico legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili appartenenti ai ruoli universitari.

6. Nel nono comma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, nel testo risultante dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913, la parola «sessanta» è sostituita con la parola «settanta».

7. Le disposizioni contenute nei commi dal secondo all'ultimo dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, nel testo risultante dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913, con la modifica indicata nel comma precedente, nonchè negli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 913, trovano applicazione anche per la sezione del collegio medico legale di cui al presente articolo.

Art. 3.

1. Il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana è coadiuvato da un presidente aggiunto.

2. Il titolare dell'ufficio del pubblico ministero presso la sezione assume la qualifica di «procuratore generale della Corte dei conti per la Regione siciliana», equiparata a quella di presidente di sezione; egli è funzionalmente coordinato con il procuratore generale della Corte dei conti sedente in Roma.

3. Ai magistrati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

4. La dotazione organica dei presidenti di sezione della Corte dei conti è aumentata di due unità.

5. La dotazione organica del personale di magistratura della sezione giurisdizionale per la Regione siciliana e dell'ufficio del pubblico ministero non può essere inferiore, per le varie qualifiche, eccettuata quella di presidente di sezione, a ventiquattro unità, delle quali nove addette all'ufficio del pubblico ministero con qualifica di vice o sostituto procuratore generale.

6. Al vice procuratore generale più anziano in ruolo spettano le funzioni vicarie.

7. La dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modifiche, è aumentata in relazione a quanto stabilito dal precedente comma 4.

Art. 4.

1. Alla sezione giurisdizionale è assegnato un congruo numero di impiegati, comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a:

- a) un dirigente superiore e due primi dirigenti, i quali saranno collocati fuori ruolo;
- b) cinque funzionari della carriera direttiva;
- c) dieci impiegati della carriera di concetto;
- d) otto impiegati della carriera esecutiva;
- e) quattro impiegati con mansioni di dattilografo;
- f) quattro impiegati della carriera ausiliaria.

2. All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati, co-

munque non inferiore, per ciascuna carriera, a:

- a) un primo dirigente, che sarà collocato fuori ruolo;
- b) tre funzionari della carriera direttiva;
- c) sei impiegati della carriera di concetto;
- d) cinque impiegati della carriera esecutiva;
- e) tre impiegati con mansioni di dattilografo;
- f) tre impiegati della carriera ausiliaria.

3. Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate in relazione a quanto stabilito dal presente articolo.

4. Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio del pubblico ministero è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Palermo per la durata di almeno cinque anni.

5. Le prove scritte ed orali dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della Regione siciliana.

Art. 5.

1. La sezione giurisdizionale inizierà il suo funzionamento, per quanto attiene ai giudizi di cui all'articolo 1 il centovesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I giudizi in materia pensionistica, attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale per la Regione siciliana a norma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali, ordinarie o speciali, del contenzioso pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Palermo, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1988 si

provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica «Corte dei conti» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.